

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. 152/06 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002 – L. 241/90 - Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”. Proponente: Comune di Fano” – Modifica decreto n. 62 del 25 settembre 2017 .

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

DECRETA

DI SOSTITUIRE, in applicazione dell'art. 7, comma 1 del DM 15 luglio 2016, n. 173, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente provvedimento, il secondo e il terzo punto del dispositivo e l'allegato A del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 62 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto “*D.lgs. 152/06, art. 109 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002, art. 21 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”. Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 61/2017 e rilascio autorizzazione*”, con i punti sotto riportati e l'Allegato A al presente decreto:

- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dell'articolo 21 della Legge n. 179/2002 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 173/2016, il progetto presentato dal Comune di Fano per i “*Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare*”, escludendo, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l'immersione a mare dei sedimenti provenienti dall'escavo del porto di Fano e stabilendo che gli stessi sedimenti, sia quelli di classe B che quelli di classe A2 provenienti dalle aree di campionamento: 15, 15b, 16, 16b, 17, 17b, 18, 19, 20, 21, 21b,22 e 22b, siano immersi nella vasca di colmata del porto di Ancona. Dall'autorizzazione sono, altresì, escluse le aree M2 e M3, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
- **DI MODIFICARE**, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente decreto, l'Allegato A al decreto n. 62 del 25 settembre 2017, con l'Allegato A al presente decreto.



DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Comune di Fano, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Capitaneria di Porto di Fano, alla Capitaneria di Porto di Ancona, ai Dipartimenti Provinciali ARPAM di Pesaro e di Ancona, alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, all'ISPRA, al CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla Posizione di Funzione Economia Ittica, alla Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

DI RAPPRESENTARE che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso. Può essere inoltre proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DI PUBBLICARE il presente decreto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in versione integrale all'indirizzo web <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti> .

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
Gabriella Massaccesi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;
- Legge 31 luglio 2002, n. 179 *“Disposizioni in materia ambientale”*;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173 *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 255 *“Approvazione “Linee guida per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea”. Revoca propria Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 796”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 23 giugno 2016, n. 753 *“ Delib.G.R. n. 294/2013 recante “L.R. n. 20/2001, art. 4, co. 1. Indirizzi applicativi ed interpretativi sull’inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla Delib.G.R. n. 255/2009”: integrazioni e specificazioni”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2017, n. 31 *“L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 24 febbraio 2017, n. 152 *“Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”*;
- Accordo di Programma *“Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche”* del 26/02/2008;
- Rimodulazione dell’Accordo di programma *“Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche”* del 19/10/2016;

MOTIVAZIONE ED ESITO

Con decreto della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 62 del 25 settembre 2017, il Comune di Fano è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 109 del D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 21 della L. n. 179/2002 e degli articoli 4 e 5 rispettivamente del D.M. n. 173/2016, ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato A allo stesso decreto, Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

- l’immersione deliberata in mare, nell’area idonea situata a largo del porto di Ancona corrispondente alla cella n. 2 con vertice B (individuata nell’elaborato di progetto denominato Tavola 6 – Stralcio Sito Immersione Ancona – ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017 e nell’elaborato di progetto Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017) dei sedimenti di classe A1 provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 19, 21, 22 e M2 e M3 e dalle aree residuali limitrofe (Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017, Tavola 4 – Schema Dragaggio e Tavola 2 – Aree Oggetto di Dragaggio ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017)
- l’immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona (individuata nell’elaborato di progetto Tavola 5 – Schema Scarico Vasca di Colmata - ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017 e nella Relazione Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017) dei sedimenti di classe B provenienti dalle maglie di campionamento



identificate come aree 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe (Relazione 2 Tecnico illustrativa – ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017, Tavola 4 – Schema Dragaggio e Tavola 2 – Aree Oggetto di Dragaggio ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017).

La responsabile del procedimento del sopra citato decreto n. 62/2017, ha precisato quanto segue:

“Per mero errore materiale, nel documento istruttorio del DDPF VAA n. 62/2017 è stato indicato che nel 2015 è avvenuta la caratterizzazione ex novo delle seguenti maglie di campionamento: 15, 17, 18, 20 (nel caso della Maglia 20 è stato indicato, per errore di digitazione la Maglia 10 anziché 20), 21, 22 e M2 e M3, mentre alle maglie 16 e 19 è stato applicato, quanto previsto al *Punto 5: Validità delle analisi* dell’Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014, sono stati quindi caratterizzati solo gli spessori superficiali 0-50 cm.

In realtà nel 2015 sono state aggiornate le caratterizzazioni (per l’intero spessore necessario) solo delle maglie 20, 22, M2 e M3, mentre le maglie a cui è stato applicato quanto previsto al *Punto 5: Validità delle analisi* dell’Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014 sono state le seguenti 15, 16, 17, 18, 19 e 21; in particolare l’aggiornamento delle analisi, di cui al *Punto 5* dell’Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014 è stato eseguito sugli spessori 0-50 cm e 50-100 cm delle maglie 15, 18 e 21, perché in esse sono state rilevate variazioni batimetriche rispetto all’ultima caratterizzazione effettuata, mentre per le restanti Maglie 16, 17, 19 l’aggiornamento delle analisi, di cui al *Punto 5* dell’Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014, è stato eseguito solo per lo spessore 0-50 cm, in quanto in esse non sono state rilevate variazioni batimetriche (riferimenti note ARPAM, Dipartimento di Pesaro, ns prot. n. 728002/VAA/A, n. 728007/VAA/A e 728023/VAA/A del 16/10/2015).

La succitata precisazione non cambia nella sostanza il dispositivo del decreto, ciò in quanto le caratterizzazioni e conseguenti classificazioni delle Maglie interessate dall’escavo, sia caratterizzate ex novo nel 2015 sia per cui sia stato eseguito l’aggiornamento degli spessori superficiali, sono da ritenersi ancora valide e quindi rimane applicabile il disposto dell’articolo 10, comma 1, del D.M. n. 173/2016.

L’applicabilità di quanto previsto dal succitato articolo 10 del D.M. n. 173/2016 è altresì supportata dal fatto che nel corso della caratterizzazione ex novo e aggiornamento condotti nel 2015 sugli spessori superficiali (0,00 – 0,50 m) di tutte le maglie coinvolte nel presente escavo sono stati ricercati anche tutti i parametri chimici, di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/06; tali analisi aggiuntive hanno permesso di rilevare in quasi tutti casi valori di concentrazione inferiori al livello di determinazione (ILD). Nei casi residuali di misurabilità i valori di concentrazione rilevati sono comunque inferiori al limite di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/06 riferimenti note ARPAM, Dipartimento di Pesaro, ns prot. n. 728002/VAA/A, n. 728007/VAA/A e 728023/VAA/A del 16/10/2015).”

A seguito dell’adozione del decreto n. 62/2017, sono stati effettuati approfondimenti volti a verificare che non fossero coinvolti livelli di sedimenti classificati di classe B nelle operazioni di immersione a mare.

Nell’ambito degli approfondimenti effettuati si è tenuto conto degli esiti della classificazione dei sedimenti prodotta da ARPAM, della localizzazione dei campionamenti, della batimetria dell’area oggetto di escavo, degli spessori coinvolti dall’attività di escavo, delle prescrizioni di limitazione delle operazioni di escavo già adottate (punto 3 dell’Allegato A al decreto n. 62/2017: mantenimento, per il dragaggio dei sedimenti di classe A2 di un franco di sicurezza



rispetto agli strati sottostanti in classe B pari ad almeno 25 cm) e dell'attuabilità delle operazioni di escavo per spessori limitati (25 cm e 75 cm) da applicare, per non interessare livelli di sedimenti di classe B, a tutte le superfici delle aree di escavo con livelli di escavo in classificazione A2.

Di seguito, sono riportate le aree di campionamento oggetto delle analisi e delle conseguenti classificazioni da parte di ARPAM, comprese le così dette aree residuali che tengono conto:

- dei rapporti di prova e delle classi di qualità del materiale caratterizzato, di cui alle note ARPAM, Dipartimento di Pesaro, ns prot. n. 728002/VAA/A, n. 728007/VAA/A e 728023/VAA/A del 16/10/2015,
- delle batimetrie rilevate nel maggio 2017 dal Comune di Fano (Tavola 1 – Batimetria maggio 2017),
- delle batimetrie dei campionamenti effettuati da ARPAM nel 2015 (come risultano dai verbali di campionamento, agli atti dell'Agenzia e nel Rapporto Tecnico ISPRA Fasi A1 – A4 della Convenzione del 09/06/2017 trasmesso con nota prot. n. 42482 del 31/08/2017, nostro prot. n. 834413/ITE/A del 31/08/2017).

A tal fine nelle tabelle che seguono si riporta per ciascuna area di campionamento, la classe di qualità associata a ciascun livello e di seguito se ne specifica la gestione autorizzata, compresa quella delle aree residue.

	Classe qualità 2009	Classe qualità 2015	Classe qualità risultante
S15			
0-50 cm	B	A2	A2
50-100 cm	B	B	B
100-150 cm	B		B
150-200 cm	B		B

Solo il livello compreso tra 0-50 cm è stato classificato di classe A2.

Tenuto conto della batimetria di tale area di campionamento, della prescrizione n. 3, dell'Allegato A al decreto n. 62/2017, con la quale si prevede il mantenimento di un franco di sicurezza di almeno 25 cm, della difficoltà operativa di escavare uno spessore di 25 cm su tutta l'area di campionamento (modalità operativa che eviterebbe di comprendere sedimenti di classe B, dato che il campionamento è stato effettuato in posizione baricentrica rispetto all'area 15, come riferito da ARPAM e verificabile con le coordinate dalla stessa ARPAM prodotte, e che la stessa area 15 ha quote batimetriche diverse) e del fatto che l'area 15 è adiacente alla "Darsena Pipeta", si ritiene di proporre, in relazione alle difficoltà operative e all'applicazione dei principi di cautela e di precauzione, che il materiale escavato debba essere posto in vasca di colmata. Le stesse considerazioni e quanto proposto per l'area 15 sono valevoli per l'area residuale 15b.

	Classe qualità 2009	Classe qualità 2015	Classe qualità risultante
S16			
0-50 cm	B	B	B
50-100 cm	B		B
100-150 cm	B		B
150-200 cm	A2		A2



Il materiale derivante dall'escavo di tutta l'area 16 e dell'area residuale limitrofa 16 b, per tutto lo spessore interessato, è da porre in vasca di colmata, tenuto conto della classe B del materiale campionato nell'area 16.

S17	Classe qualità 2009	Classe qualità 2015	Classe qualità risultante
0-50 cm	B	B	B
50-100 cm	B		B
100-150 cm			
150-200 cm			

Il materiale derivante dall'escavo di tutta l'area 17 e dell'area residuale limitrofa 17 b, per tutto lo spessore interessato, è da porre in vasca di colmata, tenuto conto della classe B del materiale campionato nell'area 17.

S18	Classe qualità 2009	Classe qualità 2015	Classe qualità risultante
0-50 cm	B	B	B
50-100 cm	A2	B	B
100-150 cm	B		B
150-200 cm	A2		A2

Il materiale derivante dall'escavo di tutta l'area 18, per tutto lo spessore interessato, è da porre in vasca di colmata, tenuto conto della classe B del materiale campionato nell'area 18.

S19	Classe qualità 2009	Classe qualità 2015	Classe qualità risultante
0-50 cm	B	A2	A2
50-100 cm	B		B
100-150 cm	B		B
150-200 cm			

Il materiale derivante dall'escavo di tutta l'area 19, per tutto lo spessore interessato, è da porre in vasca di colmata, tenuto conto del fatto che l'area 19 è interclusa tra due aree di campionamento (18 e 20) con classe di qualità B e che il materiale di classe A2 ha uno spessore di soli 50 cm. Per tale area valgono, altresì le movimentazioni riportate per l'area 15, ad eccezione di quella dell'adiacenza con la "Darsena Pipeta".

S21	Classe qualità 2009	Classe qualità 2015	Classe qualità risultante
0-50 cm	B	A2	A2
50-100 cm	B	B	B
100-150 cm	B		B
150-200 cm	B		B



Solo il livello compreso tra 0-50 cm è stato classificato di classe A2.

Pertanto, per detta area 21, come per l'area residuale 21b, sono valide le motivazioni riportate per l'area 15 e per l'area residuale 15b e si propone che il materiale escavato in dette aree 21 e 21b debba essere posto in vasca di colmata.

S20	Classe qualità 2015
0-50 cm	B
50-100 cm	B
100-150 cm	B
150-200 cm	B

Il materiale derivante dall'escavo di tutta l'area 20, per tutto lo spessore, è da porre in vasca di colmata, tenuto conto della classe B del materiale campionato nell'area 20.

S22	Classe qualità 2015
0-50 cm	A2
50-100 cm	A2
100-150 cm	B
150-200 cm	A2

Il livello compreso tra 0-100 cm è stato classificato di classe A2.

Tenuto conto della batimetria di tale area di campionamento, della prescrizione n. 3, dell'Allegato A al decreto n. 62/2017, con la quale si prevede il mantenimento di un franco di sicurezza di almeno 25 cm, della difficoltà operativa di escavare uno spessore di 75 cm su tutta l'area di campionamento (modalità operativa che eviterebbe di comprendere sedimenti di classe B, dato che il campionamento è stato effettuato in posizione baricentrica rispetto all'area 22, come riferito da ARPAM e verificabile con le coordinate dalla stessa ARPAM prodotte, e che la stessa area 22 ha quote batimetriche diverse), si ritiene di proporre, in relazione alle difficoltà operative e all'applicazione dei principi di cautela e di precauzione, che il materiale escavato debba essere posto in vasca di colmata. Le stesse considerazioni e quanto proposto per l'area 22 sono valide per l'area residuale 22b.

Per le maglie M2 ed M3, interne al Porto Turistico Marina dei Cesari nel 2015, risulta essere stata eseguita nel 2015 la caratterizzazione ex novo per uno spessore di 100 cm (M2) e di 150 cm (M3), ad esse è stata attribuita la classe A2 per il livello 0-100 (M2 e M3) e la classe A1 per il livello 100-150 cm (M3). Le aree M2 e M3, sono da escludere dall'autorizzazione in quanto date dal comune di Fano in concessione a soggetto diverso, soggetto che non ha presentato la richiesta di autorizzazione.

Infatti, il comune di Fano, nella nota del 4/08/2017 riporta che la società "Marina dei Cesari" ha chiesto al comune di Fano "di potersi inserire nell'iter autorizzativo di tale operazione per un quantitativo massimo di circa 6.500 mc necessari ad ultimare i lavori iniziati nel 2015 prelevando ed immergendo in mare il materiale previsto ed autorizzato nelle aree caratterizzate M3 ed M2 non ancora dragate con oneri e spese a proprio carico". Lo stesso Comune, negli elaborati di progetto, indica che tali aree (M2 e M3) sono escluse dall'appalto. Pertanto, se ne propone l'esclusione dal dispositivo del presente decreto, in quanto le aree M2



e M3 sono state erroneamente inserite nel dispositivo del decreto n. 62/2017, decreto che, tra l'altro, prevede prescrizioni solo a carico del comune di Fano.

La responsabile del procedimento del decreto n. 62/2017 ha, inoltre, precisato che *“nel punto due del dispositivo proposto del decreto n. 62/2017 è stata indicata, per mero errore materiale, la classe A1, anziché A2 per i sedimenti provenienti dalle aree di campionamento identificate come aree 15, 19, 21, 22 e M2 e M3”*

Di detta precisazione se ne tiene conto nel documento istruttorio del presente decreto e nel dispositivo del presente decreto.

Poiché si propone di escludere che i sedimenti di classe A2 vengano immersi in mare, si propone di modificare l'Allegato A al decreto n. 62/2017, eliminando tutte le prescrizioni relative all'attività di immersione a mare e modificando, con la finalità di aumentare la diffusione delle informazioni sulla gestione del materiale escavato, i soggetti a cui il comune di Fano dovrà inviare le informazioni sull'attività di escavo e di immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona.

Inoltre, poiché, a seguito delle modifiche proposte aumentano i quantitativi da porre nella vasca di colmata del porto di Ancona, si propone di demandare ai soggetti responsabili della *“Rimodulazione dell'Accordo di programma “Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche” del 19/10/2016”* la definizione di eventuali diverse modalità operative per l'immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona.

Infine, si propone, per trasparenza, di sostituire le prescrizioni di cui all'Allegato A al decreto n. 62/2017, con quelle riportate nell'Allegato A al presente decreto.

Con nota dell'1 dicembre 2017, di prot. n.1207006 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di modifica del decreto n. 62 del 25/09/2017, ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 173/2006.

Le determinazioni del presente decreto sono relative alla sola autorizzazione alla gestione del materiale di escavo risultante dai lavori descritti nel progetto *“Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”*, a corredo della richiesta inoltrata dal Comune di Fano di prot. 0055145 del 04/08/2017, acquisita al prot. n. 78849 del 7/08/2017 della Regione Marche.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato e per le motivazioni sopra descritte, principalmente volte all'applicazione dei principi di cautela e di precauzione per l'esecuzione dei lavori richiesti dal comune di Fano e non concordando la proposta di integrazione del decreto n. 62/2017, posta alla firma in data 29/11/2017, con la sola precisazione delle maglie caratterizzate ex novo e della corretta classe dei sedimenti da immergere a mare (da A1 a A2), la scrivente ha avocato il procedimento volto principalmente ad escludere l'immersione a mare del materiale escavato per le motivazioni sopra riportate.

Si propone di adottare quanto riportato nel dispositivo del presente decreto, compresa la modifica delle prescrizioni riportate nell'allegato A al decreto n. 62/2017, con quelle riportate nell'Allegato A al presente decreto.

*La responsabile del procedimento
Gabriella Massaccesi*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Allegato A - Prescrizioni



ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PROTEZIONE NATURALISTICA

Allegato A

Prescrizioni

1. Con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori dovrà essere inviato alle Capitanerie di Porto di Fano e di Ancona il piano operativo dei lavori, ai fini dell'emanazione delle ordinanze di competenza per la sicurezza della navigazione.
2. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questa Posizione di Funzione e a tutte le amministrazioni interessate, inclusi il CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, ARPAM, Dipartimenti di Pesaro e Ancona e Direzione Tecnico Scientifica e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, allegando alla comunicazione di inizio lavori il dettaglio delle modalità e dei tempi di esecuzione della movimentazione (escavo, trasporto, immersione in vasca di colmata), di cui al piano operativo dei lavori citato al precedente punto 1.
3. Durante le operazioni di trasferimento dei materiali dragati dall'area di escavo alla vasca di colmata dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare l'accidentale dispersione in mare dei sedimenti. Tali misure dovranno essere descritte nel piano operativo di cui al punto 1.
4. Il mezzo navale che effettuerà il trasporto sino alla vasca di colmata dovrà essere dotato di sistema di posizionamento e di registrazione della posizione, della velocità e delle rotte.
5. Per sovrintendere alle operazioni di dragaggio dovrà essere individuato personale tecnicamente qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questa Posizione di funzione ed a tutti i soggetti indicati al precedente punto 2 contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori. Detto personale dovrà individuare tempestivamente, tramite ispezione visiva e, se del caso, analitica, l'eventuale presenza di materiale inidoneo all'immersione in vasca di colmata. In caso venga individuato materiale inidoneo, dovrà darne immediato avviso alle Capitanerie di Porto di Fano e di Ancona, al CNR ISMAR U.O.S. di Ancona ed a ARPAM, Dipartimenti di Pesaro e Ancona e Direzione Tecnico Scientifica. Il materiale inidoneo ad essere immerso in vasca di colmata, eventualmente reperito, dovrà essere gestito in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti, conservando la documentazione relativa alla corretta gestione fino a due anni successivi alla fine dei lavori.
6. Le operazioni di immersione in vasca di colmata dovranno svolgersi solo nelle ore diurne.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, il materiale dragato non potesse essere immediatamente immerso, questo dovrà essere coperto così da ridurre al minimo la dispersione di eventuali polveri.
8. L'immissione del materiale dragato in vasca di colmata dovrà avvenire, come illustrato negli elaborati di progetto, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di immersione di cui alla Rimodulazione dell'Accordo di programma "Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche" del 19/10/2016 e dalla Tavola 6 di progetto. L'immissione del materiale in vasca dovrà avvenire alla quota della superficie marina ovvero tramite benna ad una quota tale da garantire la migliore distribuzione possibile all'interno della struttura di contenimento. Il materiale dragato ad elevata concentrazione di solido dovrà essere immerso in vasca evitando lo

stramazzo incontrollato. Eventuali modifiche alle modalità di immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dovranno essere preventivamente concordate con i soggetti responsabili della “Rimodulazione dell’Accordo di programma “Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche” del 19/10/2016”.

9. Nei casi di accidentale dispersione di sostanze contaminanti durante le operazioni, dovranno essere attivati i piani di emergenza istituzionali per il tramite dell’Autorità Marittima competente.

10. Nel corso dei lavori il Comune di Fano dovrà aggiornare periodicamente questa Posizione di Funzione, il CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, ARPAM- Dipartimenti provinciali di Pesaro e Ancona e Direzione tecnico scientifica, le Capitanerie di Porto Fano e di Ancona, nonché l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, inviando, in particolare, via PEC, i report giornalieri dei quantitativi dragati e immersi in vasca di colmata, che evidenzino i tempi, le rotte seguite e i quantitativi immersi.

11. Entro trenta giorni dal termine dei lavori, dovrà essere inviata a tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 una Relazione, in cui si evidenzino i quantitativi effettivamente dragati, le batimetrie raggiunte all’interno del porto, i quantitativi effettivamente immersi in vasca di colmata, gli eventuali materiali considerati inadatti all’immersione (tipologia e quantità) e, pertanto, gestiti come rifiuti, le eventuali difficoltà tecnico – operative riscontrate, gli eventuali dati di ulteriori analisi effettuate, e, in generale, tutte le informazioni e la documentazione utile a verificare la correttezza dell’esecuzione dei lavori autorizzati.

12. Qualsiasi modifica al progetto autorizzato con il presente decreto che si ritenesse necessaria adottare in corso d’opera dovrà essere preventivamente comunicata a questa Posizione di Funzione, per gli adempimenti di competenza.